

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PELELLA, SARACCO, MURINEDDU, BESOSTRI, NIEDDU, CADDEO, CONTE, CARCARINO, FERRANTE, LAURICELLA, CORRAO, PETTINATO, FIGURELLI, MELE, DI ORIO, PASQUINI, MICELE, PAPPALARDO, CALVI, LO CURZIO, OCCHIPINTI, MARINI, IULIANO, BISCARDI, CRESCENZIO, PEDA e BERTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997**

---

Disciplina della professione di guida subacquea

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge vuole colmare un vuoto legislativo in un settore, come quello delle attività subacquee, che per molti anni è stato preso in considerazione esclusivamente per i suoi aspetti venatori.

L'attuale realtà di questa attività si è, nell'ultimo decennio, profondamente modificata: oggi le attività subacquee possono essere sicuramente definite attività turistico-ambientali-sportive.

La notevole diffusione di questa pratica sportiva va attribuita anche a questo mutamento e ad una nuova e diffusa sensibilità che si è andata sempre più diffondendo nel nostro Paese, nei confronti delle problematiche ambientali.

Dopo la fase dell'allarme ambientale, della denuncia, della presa di coscienza, oggi viviamo il tentativo di gestire l'emergenza nella ricerca di un nuovo e più soddisfacente equilibrio tra la salvaguardia dell'ambiente e le numerose e contraddittorie esperienze della società moderna e della sua crescita, che possiamo riassumere nella definizione di «sviluppo eco-compatibile».

È chiaro che non è sempre semplice dare una risposta alle esigenze di una gestione ambientale che tenga conto delle vocazioni del territorio e al tempo stesso che dia spazio, oltre che alle regioni economiche e produttrici, anche a quelle del tempo libero, della cultura e dello sport.

Tuttavia una risposta deve essere data nell'interesse dei cittadini e di un Paese come il nostro, che per le sue caratteristiche naturali (mare e montagna), trae dal turismo interno ed in particolare da quello internazionale enormi benefici; ma soprattutto ci deve interessare, proprio per le enormi potenzialità occupazionali che questo settore ha, in particolare nelle regioni del nostro Paese a minor sviluppo industriale.

Questo disegno di legge vuole promuovere e definire una professione, la guida subacquea, che per molti versi ha le stesse finalità della guida alpina, cioè offrire ai turisti una sintesi qualificata e sicura tra ambiente, cultura e sport del luogo che intendono visitare; una guida che possa così diventare un momento di rilancio e riqualificazione della risorsa ambiente locale.

In particolare questo disegno di legge vuole regolamentare la figura della guida subacquea che già si configura ed è operativa nell'ambito di alcune federazioni subacquee nazionali e di alcune agenzie didattiche estere.

La guida subacquea è infatti una figura che, con diversi aspetti tecnici e culturali, presta la sua opera in numerosi centri di immersione presenti lungo le nostre coste e nell'ambito delle numerose scuole di immersione esistenti in Italia.

Il potenziamento e la maggiore diffusione dei servizi turistici in questo ambito promette di dare valide e concrete risposte in due diverse direzioni.

Da una parte, a promuovere una maggiore diffusione ed una più approfondita conoscenza degli ambienti marini e più in generale acquatici, dall'altra, oltre al già citato aspetto occupazionale, promette di contribuire alla soluzione di un grosso problema per gli operatori turistici e per tutti gli operatori del settore, che ben sanno quanto breve sia la stagione lavorativa se vista esclusivamente dal punto di vista balneare, cioè di poter con questo tipo di attività allungare per tutto l'anno le possibilità di avere visitatori turistici nelle zone organizzate e attrezzate per le visite subacquee con le guide subacquee del posto. Questo tipo di turismo porta di conseguenza alla rivalutazione di quell'entroterra, subito adiacente alla costa, anche in mesi non estivi.

Dall'altra parte quanto sosteniamo è ampiamente verificato in alcune realtà territoriali che ormai da alcuni anni sono meta di un turismo subacqueo, una fra tutte l'isola di Ustica.

Per concludere, con questo disegno di legge ci si preoccupa anche di dare, con un ampio e approfondito programma di forma-

zione e con precisi regolamenti, sia un elevato grado di professionalità e sicurezza per quanti operano e opereranno in questo settore, sia maggiori garanzie ai numerosi turisti subacquei che visitano i nostri fondali.

Si auspica, pertanto, una sollecita approvazione del seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione della guida subacquea, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni.

### Art. 2.

1. È guida subacquea chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursione di prevalente interesse subacqueo o turistico-subacqueo;
- b) organizzazione di immersioni subacquee.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è ammesso in qualsiasi zona d'acqua ove non vi sia divieto di balneazione, immersione, ancoraggio e pesca ed è riservato agli operatori iscritti all'albo professionale delle guide subacquee.

### Art. 3.

1. La professione di guida subacquea si articola nei gradi di:

- a) aspirante guida;
- b) guida subacquea-accompagnatore.

2. L'esercizio stabile della professione di guida subacquea, nei due gradi di aspirante guida e di guida subacquea, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti sotto la vigilanza della regione e dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 10.

3. L'iscrizione dell'aspirante guida e della guida subacquea all'albo professionale di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso l'aspirante guida o la guida subacquea intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, semprechè sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

5. È considerato esercizio stabile della professione di aspirante guida e guida subacquea, l'attività svolta dall'aspirante e dalla guida subacquea che abbia un recapito, anche se stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

6. Possono richiedere di essere immessi negli elenchi regionali delle aspiranti guide i sommozzatori esperti che abbiano almeno tre anni di attività dopo il conseguimento di un documento didattico riconosciuto, rilasciato dalle organizzazioni subacquee nazionali.

7. I sommozzatori esperti potranno praticare l'attività sotto la direzione di una guida subacquea.

#### Art. 4.

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide subacquee o degli aspiranti coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonchè dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età minima di ventuno anni per le guide subacquee e di diciotto anni per gli aspiranti;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla USL locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la so-

spensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

#### Art. 5.

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida subacquea e dell'aspirante, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

#### Art. 6.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come guida subacquea o aspirante, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi, e superamento dei relativi esami.

2. I corsi dovranno formare operatori con i seguenti requisiti:

a) approfondita conoscenza dei fondali della regione e dei loro aspetti sportivi, paesaggistici, turistici, ecologici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse;

b) nozioni di biologia marina, geologia, meteorologia, marinaria, delle attività applicative subacquee, quali fotografia, archeologia e acquariologia, della storia della zona di pertinenza, di legislazione in materia;

c) capacità di organizzare e guidare gruppi di subacquei in immersione, di programmare l'immersione di gruppi, di condurre natanti e imbarcazioni;

d) conoscenza teorico pratica delle tecniche di salvamento subacqueo, pronto soccorso e rianimazione.

3. I corsi saranno organizzati dalle regioni direttamente o tramite le organizzazioni nazionali dei subacquei in collaborazione con le organizzazioni ambientaliste.

4. Le organizzazioni nazionali dei subacquei, potranno, a loro volta, organizzare direttamente corsi riconosciuti.

5. Le spese relative all'organizzazione dei corsi sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

#### Art. 7.

1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi dell'articolo 4, lettera c).

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 8.

#### Art. 8.

1. Le guide subacquee e gli aspiranti sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

#### Art. 9.

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide subacquee e degli aspiranti, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 10.

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide subacquee e degli aspiranti guide.

2. Del collegio regionale delle guide subacquee e degli aspiranti guide fanno parte di diritto tutte le guide subacquee e aspiranti iscritti negli albi della regione, nonché le guide e gli aspiranti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i suoi componenti e scelti per almeno tre quarti fra le guide subacquee iscritte nel medesimo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide subacquee componenti del direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decide il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 6.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

#### Art. 11.

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché

l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole di deontologia professionale, nonchè applicare le sanzioni disciplinari;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonchè l'attività delle guide;

e) organizzare i corsi;

f) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

#### Art. 12.

1. È istituito un collegio nazionale delle guide subacquee e aspiranti, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale delle guide subacquee e aspiranti ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni di guide subacquee e aspiranti, nonchè da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide subacquee e aspiranti iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide subacquee e aspiranti.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

## Art. 13.

1. L'esercizio abusivo della professione, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

3. La sanzione è applicata dalla autorità regionale competente per territorio.

## Art. 14.

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida subacquea, i programmi, i corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida o aspirante guida subacquea sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali competenti.

